



RIMBORSI MALATTIA¹

c.d. “Carenza malattia” per i lavoratori

Normata dal CIPL 2018 (Art. 21)

Approvata dal C.d.G. (Delibera del 12.12.2018)

Prorogata al 31.08.2020 (Verbale del 08.10.2019)

Divenuta strutturale il 01.09.2020 (Art.21 CIPL 2018)

Aggiornata con CIPL 2024 + Reg. CIPL (Delibera CdG del 15.12.2025)

¹ Versione 1.1 del **04.02.2026**



RIMBORSO PARZIALE AL LAVORATORE – “CARENZA MALATTIA”

La Cassa Edile della provincia di Lecce, nell’ambito dei contributi extracontrattuali al reddito dei lavoratori, riconosce i seguenti sostegni straordinari per la c.d. “**carenza malattia**”:

Periodo	Contributo	Requisiti
Prima domanda	100% retribuzione ordinaria ² primi 3 gg di malattia	• Malattia < 7 gg. • Domande presentabili entro 1 anno dal termine malattia³.
Seconda domanda	50 % retribuzione ordinaria ⁴ per i primi 3 gg di malattia	• Malattia < 7 gg. • Domande presentabili entro 1 anno dal termine malattia⁵.

Le nuove domande potranno essere presentate dal **01.01.2026**.

Non potranno essere effettuate più di 2 domande per ogni singolo anno Cassa Edile (ottobre/settembre).

La richiesta dovrà essere inviata telematicamente dal sito web della Cassa Edile, dall’area riservata ai lavoratori, allegando la seguente documentazione:

1. Copia del certificato di malattia⁶.

Il rimborso potrà avvenire solo se l’impresa presso cui il lavoratore risulta iscritto abbia trasmesso alla Cassa Edile le denunce mensili⁷ attraverso il MUT, sino al mese antecedente a quello della domanda.

La malattia, oltre ad essere inferiore ai 7 gg, potrà costituire prestazione extracontrattuale solo per i **giorni lavorativi**, ossia non saranno rimborsate malattie svoltesi nei giorni di domenica o nei festivi, da considerarsi “neutri” al fine del calcolo delle giornate rimborsabili.

La prestazione extra-contrattuale verrà calcolata:

1. sommando alla paga oraria⁸ la quota di accantonamento per GNF e moltiplicando il risultato per le 8 ore giornaliere;

² Compresa la quota di accantonamento GNF.

³ Come da copia del certificato medico.

⁴ Compresa la quota di accantonamento GNF.

⁵ Come da copia del certificato medico.

⁶ Per certificato di malattia deve intendersi solo copia di quello telematico rilasciato dal medico e inviato all’impresa (generalmente in formato .PDF).

⁷ Anche non pagate.

⁸ Riferita ai diversi livelli contrattuali.



2. moltiplicando per il numero di gg lavorativi presenti nel certificato⁹ per il valore giornaliero come calcolato al punto precedente;
3. riducendo del 50% il valore totale dei 3 gg (solo per la seconda domanda).

La cifra così calcolata verrà poi erogata con la seguente modalità:

- verrà **scomputata la quota di accantonamento** del 14,20%, che sarà poi pagata alla prima erogazione utile;
- la quota netta di paga oraria rimanente verrà **erogata entro 90 gg** dalla presa in carico della domanda da parte degli uffici della Cassa Edile.

La Cassa Edile provvederà al pagamento delle spettanze solo ed esclusivamente se il lavoratore è in possesso di un **IBAN** personale su cui accreditare le somme.

I rimborsi effettuati sono da intendersi come “prestazioni extracontrattuali”, trattati secondo la normativa fiscale vigente, ovvero sia riportati nel C.U. del lavoratore (viene effettuata la ritenuta d’acconto).

⁹ Per un massimo di 3 gg.